

**PRETURA ROMA**  
**23 NOVEMBRE 1989**

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

DI TOMMASO

(*Avv. Zaffarani, Signini*)

RAI

(*Avv. Zoccali, Savini*)

**Cronaca giudiziaria •**  
**Trasmissione televisiva di**  
**vicenda già nota • Interesse**  
**pubblico all'informazione •**  
**Sussistenza • Lesione della**  
**riservatezza dell'imputato •**  
**Insussistenza.**

*Non lede la riservatezza del protagonista di una vicenda giudiziaria, già nota, non passata in giudicato, la trasmissione televisiva che nel perseguimento di un interesse pubblico all'informazione esamini e confronti i contrastanti esiti delle varie fasi del giudizio.*

**Cronaca giudiziaria •**  
**Trasmissione televisiva •**  
**Vicenda all'esame della**  
**Cassazione • Influenza sulla**  
**decisione • Insussistenza.**

*Stante la natura del giudizio di Cassazione vincolato ai motivi di ricorso e limitato al controllo di coerenza logico-giuridica della statuizione del giudice di merito è insuscettibile di ledere un sereno e corretto giudizio una trasmissione televisiva riguardante una nota vicenda giudiziaria.*

Pare al Pretore che alla ricorrente Di Tommaso non possa essere accordata la misura cautelare — né *sine die* né a termine — dalla stessa sollecitata, a tutela del proprio diritto alla riservatezza, per la sospensione della messa in onda della puntata 24 marzo p.v. della trasmissio-

ne « Telefono Giallo » di RAI 3, conduttore Corrado Augias.

Certamente inaccettabile — quali che siano state le opinioni espresse da altra Autorità Giudiziaria nella ricordata vicenda della trasmissione sul caso « Siani » — è l'ipotesi che la diffusione della trasmissione in parola, sulla vicenda dell'omicidio Guerriero (marito della Di Tommaso) avvenuta in Milano il 21 novembre 1985 e sui contrastanti pronunziati 6 maggio 1988 e 17 aprile 1989 delle Corti di Assise milanesi (che condannarono, e poi dubitativamente prosciolsero la odierna ricorrente), possano in alcun modo turbare il diritto al « giusto processo » della Di Tommaso, e, segnatamente, il diritto al sereno pronunziato della Cassazione, chiamata, parrebbe il 10 gennaio 1990, a pronunziare sui ricorsi di essa istante e del P.G. milanese.

E l'ipotesi di un diritto alla immunità dalla cronaca e/o critica giudiziaria appare nella specie non configurabile perché:

a) in sé lascia estremamente perplessi la possibilità di postergare al « giudicato » l'esercizio del diritto che sarà appreso meglio specificato (il diritto di cronaca), posto che, come ebbe a rilevare la stessa RAI in altra procedura cautelare, risultano tipizzate dal legislatore le evenienze di rilevante « turbabilità » del sereno animo dei collegi giudicanti;

b) appare francamente astratta la ipotesi di una qualunque incidenza causale — sul corretto e sereno giudicare di magistrati togati — di un « processo televisivo » quale quello abilmente quanto serenamente realizzato dal conduttore Augias nel suo programma;

\* La fattispecie decisa si discosta da quella pubblicata *retro* p. 138 riguardante la ripresa televisiva dell'udienza penale. Per un caso non dissimile, giudicato del medesimo estensore, v. Pret. di Roma 11 gennaio 1989, con nota di G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di « informazione-spettacolo »*, in questa *Rivista*, 1989, 496.

Sulla seconda massima, la giurisprudenza ha di solito trattato la questione in relazione alle rimessione del procedimento per legittimo sospetto a seguito di pretese influenze di « campagna di stampa ». V. Cass. 21 novembre 1988, Macri, in questa *Rivista*, 1989, 979; Cass. 28 maggio 1987, D'Alessandro, *ivi*, 1988, 155; Cass. 10 marzo 1986, P.G. Palermo; Cass. 7 aprile 1986, Marsili, Cass. 26 maggio 1986, Zitara; Cass. 7 luglio 1986, Tortora, *ivi*, 1986, 855 con nota di G. SPANGHER, *In margine al « Processo Tortora »: campagne di stampa e legittimo sospetto.*

c) vieppiù inconsistente pare poi il paventato rischio di « inquinamento » decisivo, posto che è imminente il solo giudizio di cassazione *hino et inde* sollecitato, astretto ai motivi di ricorso già depositati e, notoriamente, legato al controllo di coerenza logico giuridica della motivazione della sentenza d'Appello.

Venendo, quindi, all'esame del più delicato « diritto alla riservatezza » della Di Tommaso, va ricordato che il S.C. ebbe a conferire dignità di diritto soggettivo alla riservatezza, inteso come « tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l'onore, la reputazione ed il decoro, non siano giustificate da interesse preminenti » (Così Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1686).

E, del pari, va ricordato che la Corte Costituzionale (dec. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707), in un *obiter* della decisione, ebbe a rinvenire il fondamento del diritto alla riservatezza nell'art. 8 della Convenzione europea, resa esecutiva in Italia dalla legge del 4 agosto 1955.

Ed infine, non può dimenticarsi la pronuncia 22 giugno 1985 della Cassazione, n. 3769 (in *Foro it.*, 1985, I, 2211), là dove ribadisce la collocazione « centrale » dell'art. 2 Cost., come norma idonea ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti dalla persona, purché essenziali della medesima.

Di fronte a tal primaria esigenza della persona — il diritto *excludendi alios* dalle indebite e gratuite intrusioni nella propria privacy — sta, e sovente confligge, altro diritto costituzionalmente garantito, il diritto di cronaca, diritto che per la RAI costituisce legislativamente un *munus*, finalizzato alla informazione accurata e pluralistica ben ribadita dalla nota Corte Cost. 14 luglio 1988, n. 826 (in *Foro it.*, 1988, I, 2477). Ed anche per la concessionaria del servizio di radiotelevisiva non può non richiedersi, quantomeno, il rispetto dei ben noti parametri di liceità della crona-

ca, presupposti che consentono il superamento del diritto personale all'onore, alla reputazione ed alla dignità della persona oggetto di cronaca: la verità, effettiva o putativa, del fatto; l'obiettiva e serena esposizione della vicenda; la preesistenza di un interesse pubblico rilevante alla informazione (il che vuol dire « utilità sociale » della notizia). In tal senso Cass. 16 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711 e Cass. pen., 21 gennaio 1986, *ibidem*, 1988, II, 179.

Il problema del raccordo tra le due tutele — di diritti fruienti di tutela di rango costituzionale — si pone, ovviamente, solo ove i loro titolari si muovano nei limiti dell'« area protetta », solo ove, quindi, la cronaca si eserciti con correttezza di tecniche, veridicità di vicende esposte per soddisfare un oggettivo interesse all'informazione.

E tale pare essere il caso che ci occupa, posto che la Di Tommaso non paventa affatto che la rubrica « Telefono Giallo » evidenzi maliziosamente elementi di fatto falsi o irrilevanti o distorca l'effettiva portata dei contrastanti pronunziati giudiziari, ovvero, ancora, « sposi » una tesi colpevolista a suoi danni. Tale non è l'accusa rivolta alla trasmissione e tale non può essere, sia per la consolidata « neutralità » della direzione del programma e per la presumibile completezza informativa della RAI, sia, ed in modo significativo, per il disinteresse mostrato dai difensori della Di Tommaso, ad una partecipazione attiva e « massiccia » alla trasmissione, partecipazione più volte offerta dalla RAI e ribadita in udienza, ed estesa — secondo l'offerta consacrata a verbale — al momento « confezionativo » del programma stesso.

La questione che si pone, in tutta la sua delicatezza, è dunque quella della fissazione del punto di equilibrio tra i due opposti diritti (alla riservatezza ed alla cronaca), le volte in cui ciascun titolare della posizione protetta si muova *utendo suo jure*; il cittadino per esigere il rispetto di una dimensione realmente privata della sua persona e l'informatore rivendicando il *munus* dell'informazione corretta e « vera » su fatti socialmente interessanti.

Pare al Pretore che il « punto di equilibrio », superato il quale l'informazione diventa gratuita intrusione nella priva-

tezza, sia dato dalla esistenza di un interesse socialmente rilevante alla diffusione dei fatti privati, nel senso di una generale liceità della cronaca (e/o illustrazione dialettica) giudiziale — anche in relazione a vicende di personaggi « non pubblici » per altra via — le volte in cui la notizia soddisfi l'interesse generale alla informazione su gravi, seri e/o sintomatici episodi di criminalità o su liti e contrasti paradigmatici di situazioni « tipo » o ricorrenti, o scaturite da fenomeni sociali rilevanti.

E nel caso del processo per l'omicidio Guerriero, non pare al Pretore che manchino i presupposti per fare dell'omicidio, e dei contrastanti esiti giudiziari di esso, vicende di notevole, quanto tradizionale, interesse alla pubblica informazione e discussione. I soggetti coinvolti nel grave fatto di sangue, la funzione dell'ucciso, i tormentati itinerari della prova testimoniale assunta, la comprovata posizione della Di Tommaso di parte « debole » e vessata nel rapporto con il defunto, l'ampiezza di indagine istruttoria, il contrasto tra le due decisioni, sono tutti elementi che fanno della vicenda processuale in questione un vero e proprio « caso giudiziario » emblematico forse non di fenomeni sociali diffusi o (fortunatamente) di dilagante criminalità, bensì delle eterne difficoltà di acquisire certezze processuali sulla base di molti — ma non sempre univoci — elementi indiziari.

Che, poi, concorra a formare l'aspettativa pubblica per consimile informazione giudiziaria la specificità dell'interesse per il « fatto di sangue » — nel suo contesto di prevedibili curiosità morbose per gli aspetti « tradizionali » della lite passionale — è dato che, se non deve stupire, stante la ben nota quanto tradizionale diffusione di tale interesse, in alcun modo sminuisce e attenua il *munus* di informare il pubblico sul tormentato « itinerario » della giustizia penale nel fare chiarezza su fatti gravi quanto clamorosi.

Ed in tal prospettiva la tecnica informativa del programma in discorso, là dove accentua notoriamente gli aspetti di dubbio ed i profili problematici del « processo », e là dove pubblicizza, come sarà certamente fatto nel programma in questione, le certezze — e le incertezze — dei collegi giudicanti, lungi dal

ridurre la vicenda alla sottolineatura dei profili « personali » (ed irrilevanti) della vicenda stessa, pare ragionevolmente attingere ad obiettivi di viva e diffusa informazione sull'eterno problema della idoneità dell'accertamento penale a raggiungere la « verità ».

Ed in quest'ottica non pare iniquo che il diritto alla riservatezza della Di Tommaso debba ripiegare a beneficio del diritto alla cronaca ed al dibattito, prospettato dalla RAI come antagonista.

Ma vi è di più.

La vicenda processuale della signora Di Tommaso, lungi dall'attivare il « potenziale » interesse del pubblico, ascrivendosi astrattamente al *genus* delle vicende per le quali — come dianzi detto — esiste un « interesse sociale alla informazione », è essa stessa già ampiamente nota e nella stessa sede della telediffusione che oggi si contesta.

Come asserito dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo, infatti, « ...la tragica vicenda ha già formato oggetto di un'altra trasmissione RAI, "Un giorno in Pretura", nel corso della quale sono state messe in onda le riprese televisive del dibattimento di primo grado, concentrate in un programma "di prima serata", diffuso il giorno di Santo Stefano del 1988 ».

Orbene, per quanto la ricorrente, comprensibilmente, giudichi la prossima puntata di Telefono Giallo come un'aggravante della già perpetrata lesione della sua riservatezza, certo è che la notorietà della vicenda è dato indiscutibile e che, dopo un filmato che dava pubblicità alla sentenza condannatoria di primo grado (n. 28 in data 6 maggio 1988 Corte Assise Milano), una completa informazione ed un approfondito dibattito, alla luce della decisione assolutoria d'appello (n. 27 in data 17 aprile 1989 Corte d'Assise d'A. di Milano), appare scelta non scorretta né, sotto certi profili, inopportuna.

In ogni caso — ed è quel che qui rileva in modo assorbente — l'interesse pubblico alla informazione sulla vicenda successiva è indubbio; e ad esso appare collegato inscindibilmente l'interesse a comprendere le ragioni di un giudizio « divaricato » tra prima e seconda istanza, interesse che la direzione della rete e della rubrica affermano di voler appagare attraverso una corretta ma critica di-

samina di tutto il materiale istruttorio e logico-giuridico emerso dall'intera vicenda processuale.

Ed in tal contesto, ferma la responsabilità della RAI per le violazioni che potrà commettere nella concreta realizzazione del programma, non ravvisa il Pretore le condizioni di legittimità, e di opportunità, per un intervento inibitorio *sine die* o a termine (in attesa dell'inconferente decisione del S.C.).

Appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso cautelare; compensa le spese della lite.

\* La decisione appare particolarmente importante nella sua prima massima dove indica un preciso criterio di diligenza professionale finora mai espresso con tanto vigore e chiarezza. Esso era stato utilizzato — per esonerare l'autore da responsabilità — in Trib. Torino 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1980, II, 181. Per una fattispecie non dissimile di offerta — respinta — di chiarimenti dalla parte oggetto della notizia lesiva v. Trib. Milano 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, 996.

Quanto alla liquidazione del danno essa si attesta, considerando il rapporto risarcimento-lettori, sulle 20 lire al lettore per l'articolo pubblicato su « Il Giornale » (che nel 1984 diffondeva 181.000 copie al giorno che venivano lette, mediamente, da 745.000 persone), e sulle 5,75 lire al lettore per quello comparso sul « Panorama » (che nel 1984 diffondeva circa 350.000 per numero che venivano lette, mediamente, da 2.608.000 persone). Si confermano pertanto le risultanze dell'indagine (V. ZENO ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme liquidazione*, in questa *Rivista*, 1989, 829) sulla scarsa valutazione della reputazione delle persone comuni rispetto a soggetti « istituzionali » (magistrati, politici).

Non appare invece condivisibile, anche perché non motivata, la terza massima, essendo ormai pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che anche le persone giuridiche possono essere soggetto passivo dell'illecito (civile o penale) diffamatorio. Si pensi solo alla denigrazione commerciale di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.